Omaggio dell'autore

A I

FRANCESCO PODESTÀ

I GENOVESI

E LE

PESCHERIE DI CORALLO

NEI

MARI DELL'ISOLA DI SARDEGNA

TORINO
STAMPERIA REALE DELLA DITTA G. B. PARAVIA E C.
1900

FRANCESCO PODESTÀ

I GENOVESI

E LE

PESCHERIE DI CORALLO

NEI

MARI DELL'ISOLA DI SARDEGNA

TORINO

FRANCESCO PODESTÀ

I GENOVESI

E LE

PESCHERIE DI CORALLO

NEI

MARI DELL'ISOLA DI SARDEGNA

TORINO
STAMPERIA REALE DELLA DITTA G. B. PARAVIA E C.
1900

In altre mie pagine, tessendo la storia delle Pescherie di corallo nei mari dell'Africa settentrionale, accennai all'importanza che siffatta industria aveva colà raggiunta già nel medio evo, ed ai privilegi che per effettuare la stessa i genovesi avevano ottenuto dai re di Tunisi.

Toccai altresì delle prospere e delle avverse sorti di detta industria su quelle coste, e degli odî e delle gelosie che ne cagionarono la decadenza ed obbligarono i nostri all'abbandono di quelle pescherie (1).

Dissi come i genovesi nel tempo stesso che attendevano alla pesca del corallo nelle acque di Marsacares, la effettuassero eziandio nei mari di Sardegna; e come, lasciate le coste africane, moltiplicassero invece intorno alle sarde, ove tuttavia continuano nel faticoso esercizio, sebbene ridotti a numero esiguo.

Accennai del pari alle città e castella che i genovesi avevano nell'isola, mercè il qual possesso trovavansi perciò padroni dei mari più opportuni all'industria di cui teniamo ragionamento.

Vedemmo inoltre che già da tempi remotissimi la pesca del corallo dovette animare i commerci tra la madre patria e quelle terre e le colonie della vicina Corsica.

La libertà poi di detta pesca, conceduta nel 1338 dal Visconte e Signore di Bosa nei mari del suo dominio (2), addimostra l'importanza già fin d'allora raggiunta dalla stessa, e ci lascia arguire che in conseguenza di tali concessioni essa venisse a prendere sempre maggior sviluppo.

Narrerò ora come perdute dai nostri quelle colonie e caduta l'isola in possesso della corona aragonese, i genovesi affluissero nondimanco in quei mari sempre allo stesso scopo. Che anzi nel secolo XV una società di cittadini genovesi aveva il privilegio della pesca del corallo nel mare della giurisdizione di Alghero, ed assumeva poi anche l'appalto della stessa pesca nelle marine corse.

---

(1) F. Podestà, *La pesca del corallo in Africa nel medio evo e i genovesi a Marsacares.* Genova, tipografia Sordo-muti, 1897; e *L'isola di Tabarca e le pescherie di corallo nel mare circostante* (Atti Soc. lig. di Storia patria, vol. XIII); e *Il trattato sui coralli di* P. Balzano. *Accenni critici*, Genova, tipografia Sordo-muti, 1880.

(2) Mon. Hist. Patriae. Tola, *Codex diplomaticus Sardiniae*, vol. II, col. 178.

Un atto del 20 marzo 1469 ci informa appunto che Eliano Spinola e Giacomo Maruffo erano succeduti a Francesco Giustiniani nello appalto delle pescherie di Alghero, ponendovi a governatore delle stesse Lodovico Boneto (1).

Sappiamo inoltre che detto consorzio era riconosciuto dal Governo di Genova, e che nelle istruzioni date nel 1473 a Giuliano De Franchi, comandante le triremi per la custodia del mare, la Signoria notava pur quella di prestare aiuto e protezione alle barche di detta società (2).

Il che tornava opportunissimo ai pescatori che lungo quelle marine correvano ogni sorta di pericoli. Imperocchè, oltre i pirati barbareschi, corseggiavano pel mare anche dei nostrani che predavano quante navi si imbattevano in essi. Giusto di quel tempo erano del novero Battino Cerisola, Pietro Prezenda, Nicolino Palazzo, Benedetto da Quarto ed un Colombo, genovesi tutti. L'ultimo dei quali da non confondere col corsaro francese Coullom e tanto meno coll'immortale Cristoforo, giacchè rivedremo il pirata genovese sulle coste della Corsica in agosto 1492, quando cioè il grande Scopritore solcava le inesplorate plaghe dell'Oceano.

In appresso troviamo le triremi di Brizio Giustiniani spogliare del corallo pescato alcune barche di Portofino che facevano ritorno dalle pescherie di Sardegna. Ma poichè il documento, dal quale attingiamo siffatte notizie, non reca data, ci riesce arduo il chiarire se ciò accadesse nel 1495, quando cioè il Giustiniani, sotto il comando di Francesco Spinola, era stato inviato contro i francesi che avevano posto campo nella terra di Rapallo. Siccome però d'altra parte troviamo Battista e Galeazzo Giustiniani, figli del citato Brizio, servire colle loro galere il Re di Spagna, saremmo indotti a credere che il sequestro delle navi portofinesi fosse conseguenza delle ordinanze allora emanate in Sardegna sulla pesca del corallo.

Ci è noto che nel 1491 la città di Barcellona supplicava re Ferdinando affinchè facesse richiamare in pieno vigore la prammatica, in virtù della quale non era lecito che ai soli sudditi e vassalli il corallare nei mari del regno e portare il prodotto di tal pesca in terre straniere (3).

Conosciamo altresì come i magistrati della città predetta ottenessero l'assenso sovrano, ma, non ostante ciò, ripetessero in appresso le loro instanze; giacchè la pesca del corallo nei citati mari e la navigazione dello stesso a porti stranieri continuava tuttavia con danno evidente di Barcellona, ove allora fioriva assaissimo l'industria della pesca, della manifattura e del commercio del corallo (4).

Nel 1493 troviamo Ferdinando il cattolico a ordinare la stretta osservanza dei privilegi conceduti nel 1355 da Pietro IV agli algheresi; confermati dallo stesso nel 1377 e 1383 e riconfermati da Alfonso V nel 1444. Mercè questi ordinamenti, tutti coloro che corallavano nei mari sardi tra Capo Manno e l'isola Asinaria, sia che fossero sudditi o stranieri, dovevano far

(1) Arch. not. Fol. *Hier. de Porta.*
(2) Arch. di Stato, *Marittimarum*, 1472-1540; X, 1629, 1473, 20 febbraio.
(3) Tola, Codice citato, vol. II, col. 136.
(4) Tola, Ivi, *Ib.*

porto e dogana in Alghero (1). Ciò in conseguenza dei diritti reclamati da Villamary, signore di Bosa, che affermava spettare a lui il privilegio della pesca del corallo nel tratto di mare menzionato, e la facoltà di concedere porto in Bosa e di esigere i diritti sul corallo pescato (2).

Nel 1509 avevano luogo nuove disposizioni intorno alla pesca del corallo nel mare di Alghero, riconfermate poi due anni dopo (3). Vediamo quindi i diritti di pesca stabiliti nel modo seguente:

Per i pescatori di nazione straniera e vassalli del regno tre lire, sei soldi e otto denari per ogni quintale di cento cinquanta libbre;

Per i pescatori vassalli del regno e non abitanti in Alghero trentatre soldi e quattro denari per quintale;

Finalmente per i corallatori abitanti in Alghero sei soldi e otto denari per ogni detto peso.

Oltre a questi diritti era imposto sul corallo che si pescava colà un dazio doganale come su tutte le altre mercanzie che si importavano in Castel genovese (4).

La domanda che nel luglio del 1510 facevano al nostro Governo alcuni pescatori corallari del paese di Diano, perchè fosse loro consentita autorità di rappresaglia in seguito al sequestro delle loro barche, operato dal Vicario di Alghero mentre navigavano verso Bosa (5), non sarebbe stata forse che l' effetto di contestazioni nate per aver essi pescato clandestinamente nelle acque predette od almeno per sospetto di tale infrazione.

Siffatte contestazioni abbiamo conoscenza che duravano ancora nel 1519, siccome ne fan fede i replicati carteggi degli ambasciatori genovesi residenti in Ispagna (6).

Nello stesso anno Isabella di Villamary, principessa di Salerno, otteneva da Carlo V la conferma ed ampliazione dei privilegî già goduti dal di lei padre sulla pesca ed esportazione del corallo dal mare di Bosa, esonerandola da alcuni obblighi verso la comunità di Alghero (7).

Di quel tempo le barche che corallavano nel mare di Bosa pagavano, oltre il diritto di pesca, un ducato e mezzo ciascuna per la fàbbrica della torre che a sicurezza dei pescatori si innalzava allora in quel golfo (8).

---

(1) I contravventori incorrevano nella perdita delle barche, averi e merci, e nella multa di duemila fiorini d'oro d'Aragona.

(2) Amat di San Filippo, *Del commercio e della navigazione dell' isola di Sardegna nei secoli* XIV *e* XV; e Archivio di Cagliari B, 6, f. 104, n. 2 e 233 *verso*, e Monumenta Historiae patriae, *Cod. dipl. Sard.*, vol. I, col. 815 e vol. II, col. 67 e 139; 28 luglio 1384, 30 settembre 1444 e 24 ottobre 1493.

(3) Arch. di Cagliari, Reg. B, 1, f. 105; 1509, 14 novembre e 1511, 7 ottobre

(4) Ivi. Reg. B C, 15, f. 52 *e mas anant han de pagar los dits corals y los terrals de tot los corals que pescan*, etc.

(5) Arch. di Stato. *Diversorum Canc.* 1510-12; 1510, 2 luglio.

(6) Arch. citato, Spagna. Lettere ministri, 1518-19; 1518, 22 settembre. Lettera da Saragozza degli ambasciatori Lasagna e di Camilla su di un preteso diritto esercitato in Alghero, dove si vuol riscuotere da quel governatore un ducato turco (2 terzi del ducato d'oro) dai genovesi che vanno colà per corallare.

(7) Mon. Hist. patriae citati. *Cod. dipl. Sardiniae*, vol. II, c. 177.

(8) *Annali del Min. di Agric., Ind. e Comm.*, vol. I, parte III, p. 118.

Da un atto rogato in Genova il 3 febbraio del 1553 risulta che l'Imperatore predetto aveva concessa la pesca del corallo, nelle acque di Capo Carbonara, ad Azor Zapata ed Antonio Ledda di Cagliari, i quali a lor volta ed in vigore del citato atto la cedevano a Germano di Vassallo di Portofino, che aveva compartecipe nell'impresa Battista Vassallo, suo consanguineo (1).

Inoltre da una supplica, sporta alla Signoria nel 1600 per mano di Pasino del Canneto a nome di più corallatori dei paesi di Diano e di Cervo, apprendiamo che molti uomini di questi due luoghi accorrevano di quel tempo a corallare intorno alle coste sarde e che avevano colà protezione e favori più di quanto non trovavano sulle coste della Corsica. Imperocchè, soddisfatto il censo che dovevano pagare per ogni barca, così come il diritto di ancoraggio, essi avevano poi libero approdo in qualunque punto dell'isola e potevano provvedersi di vettovaglie e di ogni altra cosa necessaria senza onere alcuno di gabelle.

Le torri lungo le costiere erano aperte loro a rifugio e per difesa da corsari, e potevano mettervi guardie e valersi dei cavalli e delle artiglierie, di che andavano fornite, tuttevolte lo richiedesse il caso (2).

Da questa e da altre notizie che ci porgono i documenti degli archivî risulta pertanto che molti genovesi recavansi a corallare nelle marine sarde. E già dalla convenzione stretta nel 1553 tra il padrone di una corallina ed un pescatore impariamo che anche per questi mari i corallatori si ingaggiavano *a parte;* cioè non per una mercede fissa, ma per una data parte del prodotto di pesca. Allora, come anche in oggi, ricevevano una somma in anticipazione o prestito sull'ammontare della parte che al chiudere della pesca sarebbe spettata loro nella divisione del prodotto della stessa (3).

Frattanto la scoperta di ricchi banchi di corallo nelle marine circostanti alle isole di S. Pietro e di S. Antioco, avvenuta nel 1599 e fatta da Pietro Porta che ne ebbe un premio, richiamava in quelle acque sempre maggior numero di pescatori (4). Oltre a cento barche corsero bentosto a corallare sui nuovi banchi, raggiunte poi da più altre, e facendovi tutte larghissima raccolta.

Mentre di questa scoperta si era spedita prestamente notizia al Re, il luogotenente generale di questi, in attesa di conoscere il diritto che si sarebbe imposto sulla esportazione del corallo pescato sui nuovi banchi, ordinava che questo fosse condotto in Cagliari. Al che ottemperavano i corallatori. Ma il lungo tardare delle Reali disposizioni risultava loro di danno, comechè non potendo essi vendere nè esportare il corallo e speso avendo quanto danaro possedevano, si trovavano ridotti a tale stretta di quattrini da non sapere come sovvenire al proprio sostentamento.

---

(1) Arch. di Stato. Not. Gio. Ag. de Franchi Palisono; filza anno 1553.

(2) Ivi, *Registro di Decreti* 1594-1605, vol. IV, p. 95.

(3) Arch. not. Not. Dom. Conforto; filza n. 7, 1553, 5 gennaio.
Sulle consuetudini della pesca *a parte* vedere a pag. 34 della mia monografia dal titolo: *La pesca del corallo in Africa nel medio evo e i genovesi a Marsacares.* Genova, Sordomuti, 1897.

(4) *Annali* citati, l. c., p. 119, « *y a Pedro Porta que ha sido el jnventor desta nueva pesca sele den trezientas libras Iaquezas que son setecientas y senquanta de la moneda corriente desse Reyno por tres años* ».

Avvenne perciò che supplicarono fosse loro concesso di vendere il corallo depositato, affinchè ognuno ricevesse l'ammontare della parte che gli spettava.

Il Consiglio per non inceppare la pesca, deliberava che i corallatori potessero esportare e vendere il detto corallo, purchè in garanzia del diritto che si sarebbe imposto depositassero presso un ufficiale a ciò delegato il dodici per cento dello stesso.

Siffatto diritto era poi stabilito in venti per cento per i nativi del regno, e nel dieci per cento, oltre il dodici già consegnato, per i pescatori stranieri.

E perchè i nativi del regno non defraudassero la regia cassa col pescare od armare barche coralline per conto di stranieri, dichiarando invece di far ciò per proprio conto, si comminava la pena della perdita del corallo pescato, più la multa di duecento ducati, a chiunque avesse contravvenuto (1).

Mercè tali ordinamenti la pesca fu ripresa sui nuovi banchi, i quali furono perciò talmente sfruttati che nell'anno appresso, 1600, molti corallatori disponevansi ad abbandonarli per recarsi nuovamente nelle sempre ricche e produttrici marine di Tabarca e del Bastione di Francia, sulla costa africana. La qual cosa intesa, il Re modificava il diritto imposto riducendolo al solo dieci per cento e rendendolo uguale per le barche di qualunque nazione.

Ciò fece che un certo numero di esse restasse ancora a pescare sui detti banchi, e che alcune altre vi si fermassero altresì per la pesca d'inverno, pagando per questa stagione un diritto di soli venti ducati ognuna (2).

Nel frattempo la pesca del corallo nel mare compreso tra Ogliastro e Capo S. Marco veniva interdetta a chiunque non ne avesse avuta licenza (3), e i visitatori generali e gli officiali patrimoniali, riuniti in Cagliari, deliberavano di porre all'incanto il privilegio di sfruttare i nuovi banchi presso le isole menzionate (4).

Questa determinazione sembra non fosse subito posta in effetto; di che forse la ragione nel maggior beneficio che si ricavava dai pescatori provenzali, i quali, per essere assai numerosi, versavano essi soli nelle casse del regno un tributo di undicimila lire, mentre invece la somma offerta da un appaltatore era di sole lire diecimila (5).

Cinque anni dopo l'avvenuta scoperta, un Giovanni Antonio Marti, mercante genovese, otteneva il privilegio, *dret y senoria*, della pesca del corallo nel tratto di mare che spazia tra Capo Pula e Capo S. Marco. Il Marti ebbe tale concessione per un periodo di sei anni e mediante un annuo censo di circa settecento ducati.

---

(1) *Annali* citati, vol. I, parte III, p. 113 e 114.
Notiamo che il diritto del venti per cento era uguale a quello che il Governo di Spagna esigeva dai Lomellini, cui aveva affittate le pescherie dell'isola di Tabarca.

(2) Ivi, *Ib.*

(3) Ivi, *Ib.*, vol. I, parte III, p. 115 e 116.

(4) » » » » 117

(5) » » » » »

I patti stipulati portavano:

La proibizione a chiunque altro di corallare nel mare assegnato al concessionario;

L'esenzione allo stesso dall'obbligo di soddisfare ai diritti d'entrata e di esportazione sul corallo pescato (1);

La facoltà di cessare dallo appalto in caso di guerra col Re di Francia, e finalmente

La franchigia dalle gabelle sulle provviste necessarie all'esercizio della pesca (2).

Finito l'appalto, il Marti lo riebbe per un altro sessennio, ottenendo allargati i confini del mare assegnati da Ogliastro all'isola Maldiventre (3).

In quel tempo lungo le citate costiere pescavano promiscuamente genovesi e provenzali. Questi ultimi frequentavano in ispecial modo i mari di Porto Scuso, di Sarrabus, della Carbonaria e di Porto Paglia, spingendosi anche nelle marine di Castelaragonese e finalmente in quelle delle isole di S. Pietro e di S. Antioco, scaduta che ne fu la concessione al Marti (4).

Senonchè i pescatori provenzali, ad evitare il pagamento dei diritti cui erano sottoposti, studiavano ogni espediente più acconcio. Nè valse che la legge li obbligasse di depositare a terra ogni quaranta giorni il prodotto della pesca, nè che un'altra disposizione multasse di cinquecento ducati coloro che non pagassero i diritti accennati (5). Imperocchè essi sovente eludevano la legge pagando il diritto di pesca alle autorità di Corsica sotto pretesto di pescare nel mare di Bonifacio, mentre effettivamente recavansi a pescare nelle acque sarde (6). Altre volte invece, soddisfatto il solo diritto di pesca alle autorità sarde, portavano poi a vendere in Bonifacio il corallo pescato, senza così soddisfare al diritto di esportazione sullo stesso (7).

Sovente infine eludevano altresì la legge pescando in nome degli algheresi o viceversa facendo pescar quelli per loro conto; il che dava luogo a novelle disposizioni di quel Governo (8).

---

(1) Fu nel 1587 e sotto re Filippo d'Aragona, secondo narra il Manno (*Storia di Sardegna*, vol. II, p. 148), « che si devenne a mettere una gabella sul cacio, sulle lane e sovra i cuoi e i coralli che si estraessero dall'isola ».

(2) *Annali* citati, vol. I, parte III, p. 121 e 122.

(3) *Id.* id. » » 123.

(4) *Id.* id. » » »

(5) *Id.* id. » » 124.

(6) Archivio di Stato, *Sardegna*, Lettere di consoli, mazzo n. 3.

(7) Gennaro Della Rocca, luogotenente del Re a Cagliari, così scriveva al proprio sovrano: « *como los anjos pasados vinieron algunos barcos de corallar per pescar corals en les mars de dicha ciutat* (Alghero) *y tanbien vinieron algunos mercaderos per complar coral, y como sapieron que los drechos reales eran tan altos no ne quisieron complar, si bien me vino noticia que los dichos mercaderos asian acordio con los patrones secretamente y se obligavan los dichos patrones llevar dicho corall asta Bonifacio, por eso suplico a V. M. quede servido remediarlo en . . . . . . moderar los derechos suso dichos* ». (Arch. di Cagliari, *Reg*. P. 9, f. 183, e *Annali* citati, p. 125.

(8) Arch. di Cagliari, *Reg*. P. 5, f. 47, « *que lo natural del Reyne qui fraudara a la Regia Cort que pescant por altri, o fent barques per altri dirà que pesca per a elle, o fa dites barques de sos dines, perda tut lo coral que se haura axi pres, sens que se li puga rendre o perdonar, y paghe dos cents ducats de pena per casin per cascuna vengada serà contrafet* ».

Avvenne quindi che i diritti furono diminuiti di un terzo affinchè per il cessare della pesca non ne soffrisse la regia finanza; troppo grave essendo in realtà l'onere imposto.

Pochi anni appresso i provenzali, mediante quattordici pataconi per ogni barca, ottenevano di pescare per un dato tempo nelle acque di Porto Paglia, di S. Pietro, di S. Antioco e della Carbonaria, e di valersi dei rivellini e delle fortezze esistenti lungo la costiera, sia per loro difesa come anche per porvi in sicuro il corallo pescato (1).

Nè i genovesi che pescavano nel mare sardo, ed in particolar modo nelle acque algheresi, andavano esenti dalle angherie di quelle autorità.

Infatti per voce del loro console in Alghero li vediamo lamentarsi del gabelliere di quella città, il quale al chiudere della pesca pretendeva avere da ogni barca il più grosso ramo di corallo e due libbre del migliore. Pretensione che di soppiatto sembra fosse instigata da quel Vicerè (2).

Troviamo poi ancora lo stesso console avvertire la Signoria di Genova di un nuovo diritto imposto dagli appaltatori delle dogane sarde, i quali esigevano il cinque per cento, non solamente sul corallo, ma eziandio sui terragli (3); qualità quest'ultima che a norma della legge di quel tempo doveva andar immune dal diritto citato (4).

E contro le convenzioni altresì il capitano delle torri di Alghero imponeva alle coralline una tassa di venti pezzi effettivi al mese, come spesa di soldo alle guardie; la qual tassa altro non era che una soperchieria, giacchè le guardie menzionate erano provvedute di soldo dal Re (5).

Più tardi vediamo i corallatori genovesi, ch'erano allora specialmente oriundi di Alassio, di Diano, di Cervo e di Laigueglia (6), in numero di ben duecento allestire le loro barche in Bonifacio e di là spiccarsi a pescare attorno alle isole disabitate della Molara e della Tavolara (7).

(1) *Annali* citati, p. 127 e 128.

(2) Arch. di Stato, *Sardegna;* Lettere Consoli, mazzo n. 1. Lettera del console Nicola Parascoso del 5 agosto 1672, e *Ivi, Marittimarum*, 1667-1679, lettera dello stesso console del 3 detto mese ed anno.

(3) *Terraglio* dicesi il corallo minutissimo.

(4) Oltre alle angherie dei gabellieri, i pescatori genovesi avevano a sopportare danni non lievi dai corsari. In lettere del console anzicitato si ha notizia che nel 1665 per cagione del capitano Domenico Pallarea, detto il Ballotton, il quale con brigantino armato in corso scorrazzava il mare sardo, le coralline che pescavano nelle acque algheresi, affine di salvarsi, furono costrette ad investire in terra con grave rischio degli scafi e col danno di oltre quattromila pezzi. Nell'anno stesso un altro corsaro, Bernardo Preve, di origine maltese, correva pure le marine sarde incutendo terrore alle coralline, che in numero di oltre a cento pescavano nel mare di Alghero.

Fu in conseguenza di ciò che i pescatori della riviera ligure occidentale, tassandosi ognuno di una data somma, facevansi proteggere da una galeotta armata a loro spese e capitaneata da un loro compaesano. (Arch. di Stato, *Lettere,* ecc., 1665 giugno 16, agosto 11 e 1680 agosto 29).

(5) Ivi, *Ib.*, 1672 giugno 28.

(6) In una supplica del 1626 sono notati come luoghi di armamento delle coralline Alassio, Diano, Cervo, Oneglia, S. Margherita, Portofino e Paragi. (Arch. di Stato, *Senato* 1626, filza IV).

(7) « Allorchè il visitatore Casillo volle dar conto al suo sovrano delle condizioni del commercio nell'isola, riferiva appunto che questa era annualmente visitata dagli stranieri anche per la pesca del corallo, la quale facevasi nelle marine di Bosa, di Alghero e di Castelaragonese dai francesi e dai genovesi, concorrenti in sì gran numero, che contavansi talvolta trecento dei loro legni in una sola primavera » (Manno, *Storia di Sardegna*, vol. II, pag. 226).

Or perchè gli appaltatori delle dogane sarde pretendevano sottomettere i detti pescatori alla prestazione del cinque per cento sul corallo, mentre i pescatori credevansi invece esenti coll'aver soddisfatto alle autorità corse il diritto di pesca, ne sorsero nuove contestazioni (1).

Del che avuta conoscenza il Conte di Altamura, vicerè in Sardegna, ne faceva rimostranze a Gerardo Spinola, commissario della Repubblica in Corsica (2). Questi, informatane la Signoria, riceveva dalla stessa l'incarico di riferire sulle lagnanze dei pescatori e insieme l'ordine di vigilare che le barche le quali pescavano nel mare di Corsica pagassero il dovuto diritto. Lo si sollecitava inoltre ad assistere in particolar modo quelle che si proponevano di pescare nelle acque delle due isolette precitate (3).

Nel 1700 il Vicerè di Sardegna volendo esigere il cinque per cento in corallo effettivo, scegliendo per di più il migliore, dava luogo a querele dei nostri pescatori, fatte note alla Signoria da Gio. M. Alciatore, console genovese in Alghero. Ma avendo poi gli emendatori di quel Governo consigliato di smettere siffatta pretesa riscossione e limitato invece il diritto a pezzi diecisette per ogni corallina, i pescatori si tacquero (4).

Sulla metà del secolo scorso e quando già l'isola era venuta in mano dei Principi di Piemonte, vediamo i nostri pescatori costretti nuovamente a consegnare il cinque per cento in natura del corallo pescato; e ciò oltre l'onere di un ducatone per ogni visita agli ufficiali delegati a verificare la quantità di corallo pescato.

Senonchè, come dice un editto vicereale del 15 agosto 1760, per gli abusi di coloro ai quali si soleva concedere in appalto la esazione del citato diritto, essendo derivato pregiudizio all'azienda reale ed anche al pubblico commercio, si deliberava di esigere il citato diritto in economia.

Statuivasi perciò che, terminato l'anno, i pescatori tutti che si fossero recati a corallare in quelle marine dovessero anzitutto munirsi di speciale permesso di pesca, e denunciare fedelmente alle autorità la quantità del corallo pescato, pagando sullo stesso il cinque per cento in ispecie, oppure in moneta equivalente, secondo l'arbitrio delle ridette autorità (5).

Di questi ordinamenti abbiamo più particolareggiati esempî in editti del 6 maggio 1761 e 1° febbraio 1767.

Col primo si ordinava:

Che i padroni delle barche, appena toccato porto, si presentassero ai suddelegati della Regia Intendenza per dichiararsi debitori del diritto sulla

---

(1) Il diritto di pesca era allora di lire venti per ogni barca.

(2) La lettera, in data del 24 aprile 1693, dice così: « *He entendido vienese diferentes coralinas de la Rep. con intento de abrigarse en el puerto de Bonifacio y sal:r desde alli a pescar en mares de este Reyno pretendiendo por este medio de evaderse de pagar los derechos pertenecientes al Rey y a las chudades de este cavo. Y siendo esto tan contra razon y de tan perjudiciales consequencias ovra authoridad y interes del Rey y muy contra la buena correspondencia que deve mantener la Ser. Rep., deseando evitar llegue el caso que obligue a praticar aquellos medios que mas se proporcionen al resguardo de los derechos reales* » etc. (Arch. di Stato. *Politicorum*, mazzo n. 18).

(3) Ivi, *Ib.* 1693 maggio 11.

(4) Ivi, *Sardegna.* Lettere Consoli, mazzo I, 1700 agosto 12 e 20.

(5) *Annali* citati, p. 131 e 132.

pesca che avrebbero fatta e presentare persona idonea a prestare cauzione per essi.

Che i medesimi padroni dovessero consegnare e dichiarare in fin d'ogni settimana il corallo pescato durante la stessa, distinguendolo in tre qualità: buona, mezzana e inferiore.

Che i capitani dei porti inviassero ai suddelegati la nota esatta del numero, qualità e nazionalità delle barche coralline, notandone il nome e cognome del padrone.

Che il corallo pescato dovesse essere depositato a terra nel luogo ove avevano preso porto le barche, ed allo sbarco del medesimo assistessero. i suddelegati anzidetti per constatarne la quantità.

Che infine il prodotto della pesca non si potesse esportare se non dopo soddisfatto il diritto del cinque per cento in ispecie o contanti e secondo il parere della Regia Intendenza (1).

Col secondo editto si ingiungeva egualmente ai corallatori il pagamento del diritto citato, esentandone però il feudatario dell'isola di S. Pietro, purchè effettuasse la pesca soltanto nel tratto di trenta miglia di mare che gli consentiva il diploma d'infeudazione.

I padroni delle altre coralline fossero muniti di un certificato comprovante le adempiute formalità per esibirlo agli ufficiali del Governo ogni qual volta ne fossero richiesti.

A nessun padrone infine fosse lecito vendere del corallo, nè ad altri il comperarne senza che le due parti contraenti ne denunciassero il peso ed il valore (2).

Nel secolo presente, aggregata la Liguria al Piemonte, i nostri pescatori sottostettero dapprima alla tariffa stabilita con decreto del 16 ottobre 1824, mercè la quale pagavano la metà del diritto imposto alle barche straniere (3).

Finalmente in vigore dell'editto del 14 aprile 1846, e in conseguenza del trattato di commercio e navigazione allora conchiuso fra il Re di Sardegna e quello delle Due Sicilie, i diritti sulla pesca del corallo furono resi uguali per i pescatori di entrambi i detti regni come per quelli delle altre nazioni.

---

(1) *Annali* citati, p. 132, 133 e 134.

(2) Riferiamo qui dall'Azuni (op. citata, vol. I, p. 27) la somma dei diritti sulla pesca del corallo esatti in Sardegna nei sottonotati anni del secolo scorso.

1271 L. 4320 — —
1755 » 6900 — —
1790 » 20,000 — —

(3) La nuova tariffa, che doveva aver vigore col primo del gennaio 1825, stabiliva la tassa in

L. 25 di Sardegna = L. 48 di Piemonte sulle barche nazionali.
» 50 » » = » 96 » » » » estere.

Nulla però era innovato circa il diritto di Lire sarde 4, 9, 6, solito a pagarsi da ogni barca alle città di Alghero e di Castelsardo; e quello di Lire sarde 2, 16, 8, che pure solevasi pagare alla cattedrale di Alghero ed agli ecclesiastici di Castelsardo, e così pure il diritto di Lire sarde 2, all'ufficiale ricevente l'atto di cauzione dei dovuti diritti.

Per contro si aboliva il così detto diritto reale di Lire sarde 3, 18 — e i diritti e le regalie che si solevano pagare alle segreterie dello Stato e della guerra, dell'intendente generale, dei ministri patrimoniali, ed altri piccoli diritti dovuti ai mazzieri di città, ai sanitarî, ecc.

Da quel dì, liguri, toscani, napoletani e sardi (1) concorrono annualmente nei mari dell'isola. Raccolti all'ombra d'un medesimo vessillo, ubbidienti ad una stessa legge, sudano all'argano che trae dal fondo marino il canape calato a raccogliere il corallo, animandosi all'opra colle loro canzoni marinaresche, mentre le scoscese rupi dell'antica Ichnusa ripeton l'eco del cadenzato canto e dell'acuto cigolio degli argani.

(1) Per sardi intendasi i corallatori carlofortini, i quali, ugualmente che quelli di Alghero e di Bosa, hanno origine ligure, nè perciò dovremmo in realtà considerare come sardi.

Quanto a Carloforte ed all'isola di S. Pietro vedasi la mia monografia « L'isola di Tabarca e le pescherie di corallo nel mare circostante » negli *Atti della Società ligure di Storia patria*, vol. XIII, p. 38.

Ricchi ed estesi sono i banchi coralliferi che s'incontrano nel mare sardo; i quali dall'estrema punta boreale dell'isola, or più stretti alla costa, or più lontani, corrono quasi senza interruzione lungo le sponde occidentali fino al Capo Teulada, mentre si presentano interrotti e scarsi sulla costiera orientale.

Notissimi sono specialmente quelli di Capo Testa, dell'Isola Rossa, di Castel sardo (già Castel genovese e poi Castel aragonese), delle circostanze dell'Asinara e di Capo Falcone. Poi ancora quelli di contro ad Alghero, a Bosa, all'isola Maldiventre ed a Capo S. Marco. Quindi procedendo oltre i non meno noti banchi di Capo Pecora, di Cala domestica, di Porto Scuso e delle isole di S. Pietro, di S. Antioco e del Toro.

Nel golfo di Cagliari si trova il corallo presso Capo Pula, Capo Carbonara e l'isola dei Cavoli, e, continuando lungo la costa, nelle acque di Sarrabus, di Porto Corallo, di Ogliastro, come altresì attorno alla Molara, alla Tavolara, alla Caprera ed alla Maddalena.